

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA C. V.  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Dott.ssa Bianca De Franciscis, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R. G. ad oggetto "pagamento" riservata per la decisione all'udienza del 23 maggio 2016

**TRA**

**CLIENTE**

*attore*

**CONTRO**

**SOCIETA'**

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

Come da verbali di causa e comparse depositate.

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conviene in giudizio dinanzi a questa la SOCIETA' ed espone che in data 17 aprile 2009 ebbe a sottoscrivere con la società convenuta contratto di mutuo per il capitale lordo mutuato di 34.800,00 da rimborsare con 120 rate mensili di Euro 290,00 da trattenersi dallo stipendio, comprensive di sorte, interessi ed ammortamento.

Il valore attualizzato del prestito ammontava ad Euro 29.410,26 e detratti gli importi delle spese, l'istante conseguì l'importo netto di Euro 23.660,60.

In data 30 aprile 2015 l'istante, avvalendosi della facoltà prevista dal contratto, procedeva alla estinzione anticipata del mutuo ed all'uopo versava alla convenuta il complessivo importo di Euro 13.443,41 al netto delle somme di Euro 970,55 per interessi non maturati ed Euro 225,53 per abbuono sulle commissioni bancarie.

In pari data l'attore richiedeva in via breve il rimborso di altri Euro 2.116,21 di cui Euro 1.842,79 già versati a titolo di commissioni ed Euro 273,42 riferiti al periodo durante il quale, per effetto della anticipata risoluzione del contratto di mutuo, rimaneva inutilizzata la copertura assicurativa offerta dalla polizza contratta con la OMISSIS.

La richiesta, rimasta inevasa, viene reiterata in questa sede con l'atto introduttivo del giudizio con il quale si chiede la condanna della società convenuta, per le causali innanzi precisate, al pagamento di Euro 2.116,21 con rivalsa delle spese e competenze difensive.

La SOCIETA' si costituisce in giudizio con la comparsa depositata in atti con la quale eccepisce la nullità dell'atto di citazione, la incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in favore di quello di Pomigliano D'Arco e l'infondatezza della domanda sull'*an* e sul *quantum debeatur* e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese processuali.

Nel corso del processo la convenuta chiedeva autorizzazione per la chiamata in causa della OMISSIS spa reietta dal Giudicante ed all'udienza del 23 maggio 2016, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In premessa va rilevato che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della OMISSIS formulata dalla società convenuta, è stata rigettata con ordinanza del 10 marzo 2016, atteso che la istanza non è stata reiterata in sede di prosieguo di prima udienza in data 2 marzo 2016 ed in considerazione della circostanza che - non avendo l'attore formulato nei confronti dell'assicuratore alcuna domanda - la rilevata omissione non andava surrettiziamente sanata con l'espedito della chiamata in causa del terzo invocata dalla società convenuta.

In riferimento a tale domanda, avente per oggetto la richiesta di rimborso del premio assicurativo di Euro 273,42 versato alla OMISSIS va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Di tale importo, ove dovuto, risponde l'assicuratore.

Nel contempo va rigettata la eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, ritualmente sollevata dalla convenuta, atteso che l'attore ha documentato di avere la propria residenza in Capua, Comune che rientra nell'ambito della circoscrizione di questo Ufficio Giudiziario, individuato dall'attore quale foro del consumatore.

Nel merito, esaminati gli atti di causa ed il contratto intercorso tra le parti, si rileva che agli artt. 6 e 7 della convenzione viene espressamente convenuto che il cedente autorizza il cessionario a ritenere gli importi versati per spese e commissioni (art. 6) e laddove si avvale della facoltà di risolvere il prestito, come nel caso in esame, "*fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto*".

La domanda di rimborso dell'importo di Euro 1.842,79 versati per commissione si rileva pertanto infondata e come tale va rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza.

### P.T.M.

il Giudice di Pace, letti gli atti, ogni altra istanza od eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLIENTE contro SOCIETA' iscritta al n° OMISSIS r.g. così provvede:

- a) dichiara il difetto di legittimazione passiva, della convenuta in riferimento alla domanda di rimborso del premio assicurativo di Euro 274,42;
- b) rigetta la domanda di rimborso di 1.842,79;
- c) condanna l'attore a pagare in favore della società convenuta le spese del giudizio complessivamente liquidate in Euro 550,00 ivi compresi Euro 20,00 per spese, il 15% calcolato sull'onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Santa Maria C.V.,

**Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Bianca De Franciscis**

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*